



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 25/05/2023

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. IMU ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE.**

Il giorno venticinque del mese di Maggio dell'anno 2023 presso i locali della Sala riunioni "Lo Quarter", convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Vice Presidente di Consiglio Avv. Tatiana Argiolas, la presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, e dei Consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ALIVESI MARIA ANTONIETTA
X		ARGIOLAS TATIANA TINA
X		BAMONTI ALBERTO
	X	CACCIOTTO RAIMONDO
	X	BRUNO MARIO
	X	CAMERADA NUNZIO
X		DI MAIO MARIA GIUSEPPINA
x		DI NOLFO VALDO
	X	ESPOSITO GABRIELLA
X		LOI ALESSANDRO
	X	MONTI GIOVANNI

P	A	Nome
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN
X		MURONI ANTONIO
X		MUSU GIUSEPPE ANDREA
	X	PIRAS ORNELLA
X		PIRISI BENIAMINO
X		PIRISI MAURIZIO
X		POLO LEONARDO
X		PULINA PIERA MONICA
	X	SALVATORE RAFFAELE
	X	SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		SPANO GIOVANNI ANTONIO
X		TROVA ROBERTO PASQUALINO VITTORIO

E la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Alessandro Alciator, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/07/2020 è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27/12/2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**RILEVATO**, altresì, che con il regolamento di disciplina del tributo è stato assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locato;

**RILEVATO** che sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**VISTO** l'art.1, comma 81 della legge 29 dicembre 2022 n.197 che ha introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019 n.160 introducendo la lettera g-bis: "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

**ATTESO** che l'art.1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022 n.197 prevede che, per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della legge 27/12/2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio;

**DATO ATTO**, altresì, che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**CONSIDERATO** che il comma 760 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**CONSIDERATO** che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

**ATTESO** che la misura dell'Imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n.178, dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 50,00%;

**CONSIDERATO** altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del

Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa;

- la delibera approvata senza prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

**PRESO ATTO** della Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF, con la quale il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione di tale decreto;

**VERIFICATO** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 13.12.2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023;

**DATO ATTO** che la Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.303, Supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va pertanto a modificare quanto già determinato con il predetto DM 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

**VISTO** altresì il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

**VISTO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**TENUTO CONTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 20.07.2022 sono state fissate le aliquote IMU per l'anno 2022;

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 21.04.2023 avente per oggetto: *"Bilancio Di Previsione Finanziario 2023/2025. Imu Anno 2023. Conferma Aliquote. Proposta Al Consiglio Comunale"*;

**RITENUTO**, di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20.07.2022, come di seguito specificato:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota Base L. 160/2019</b>	<b>Aliquota Massima L. 160/2019</b>	<b>Aliquota IMU 2023</b>
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,50 %	0,60%	<b>0,45 %</b> Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	0,86 %	1,06%	<b>0,45 %</b> Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	0,86 %	1,06%	<b>0,76 %</b> (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del	0,86 %	1,06%	<b>0,76 %</b>

contratto di comodato			
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	0,86 %	1,06%	<b>0,76 %</b> (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	0,86%	1,06%	<b>1,04 %</b>
FABBRICATI rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	<b>Azzeramento</b>
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta	0,1%	0,25%	<b>Esenti</b>
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	<b>0,98 %</b>
ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	0,86%	1,06%	<b>0,98 %</b>
AREE EDIFICABILI	0,86%	1,06%	<b>0,98 %</b>
TERRENI diversi dalle aree edificabili	0,76%	1,06%	<b>0,98 %</b>

**DATO ATTO** che la gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Alghero, in ogni sua fase, è affidata in concessione, con le modalità dell'*In house providing*, alla Società S.E.C.AL. Spa come da Contratto Rep. 107 del 17.10.2018;

**CONSIDERATO** che, la S.E.C.AL. Spa dovrà provvedere a comunicare all'Ente il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo;

**ATTESO** che questa deliberazione, per gli adempimenti di competenza, dovrà essere trasmessa al Concessionario S.E.C.AL. Spa;

**VISTA** la Legge 29.12.2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";

**PRESO ATTO** che questa deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione relativo al triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore 1, Programmazione Economica – Tributi e Partecipate, che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione dell'argomento, da parte dell'Assessore Giovanna Caria;

Uditi gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri risultanti dalla registrazione digitale disponibile in atti;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Udito l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e lo mette in votazione;

Dato atto del seguente risultato della votazione, come proclamato dal presidente:

Consiglieri presenti 17; favorevoli 13: Ansini, Argiolas, Bamonti, Conoci, Loi, Mulas, Muroni, Musu, Pirisi Maurizio, Polo, Pulina, Spano, Trova; contrari 4: Alivesi, Di Maio, Di Nolfo, Pirisi Beniamino; nessun astenuto; assenti 8: Bruno, Cacciotto, Camerada, Esposito, Monti, Piras, Salvatore, Sartore; espressi nelle forme di legge;

#### **D E L I B E R A**

**Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**Di approvare**, per l'anno di imposta 2023, la conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU applicate nell'anno 2022 riportate nel prospetto seguente:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota IMU 2023</b>
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	<b>0,45 %</b> Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta



FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	<b>0,45 %</b> Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	<b>0,76 %</b> (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del contratto di comodato	<b>0,76 %</b>
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	<b>0,76 %</b> (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	<b>1,04 %</b>
FABBRICATI rurali ad uso strumentale	<b>Azzeramento</b>
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>Esenti</b>
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>0,98 %</b>
ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	<b>0,98 %</b>

AREE EDIFICABILI	<b>0,98 %</b>
TERRENI diversi dalle aree edificabili	<b>0,98 %</b>

**di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 e del regolamento di disciplina del tributo, l'IMU non si applica agli immobili assimilati alle abitazioni principali. Sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari appartenenti ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locale. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Di dare atto** che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%;

**Di dare atto** che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Di stimare** l'entrata, per quanto esposto in premessa ed a seguito di dettagliata analisi dei fattori determinanti il gettito, in euro 11.000.000,00 da scrivere al Cap.Peg 10101.06.0011101007 Imu in autoliquidazione del predisponendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

**Di trasmettere** telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, la presente deliberazione mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs, 267/2000 (Consiglieri presenti 17; favorevoli 13: Ansini, Argiolas, Bamonti, Conoci, Loi, Mulas, Muroni, Musu, Pirisi Maurizio, Polo, Pulina, Spano, Trova; astenuti 4: Alivesi, Di Maio, Di Nolfo, Pirisi Beniamino; nessun contrario; assenti 8: Bruno, Cacciotto, Camerada, Esposito, Monti, Piras, Salvatore, Sartore).

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vice Presidente di Consiglio

Avv. Tatiana Argiolas

Vice Segretario Generale

Dott. Alessandro Alciator

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)

---